



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 58 Data: 06/07/2017	OGGETTO: "Gestione Anagrafica dei Cittadini "Senza Tetto e senza fissa dimora". Istituzione di una Via Territorialmente non esistente per l'iscrizione in anagrafe dei "Senza Tetto" e "senza Fissa Dimora".-
---	--

L'anno duemiladiciassette il giorno cinque del mese di luglio alle ore tredici e minuti cinquantacinque nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome		Presente
1. PULICE Luigi	Sindaco	Sì
2. MATRAGRANO Francesco Saverio	Assessore	Sì
3. PULICE Vincenzina	Assessore	Sì
Totale Presenti:		3
Totale Assenti:		0

Il Sindaco PULICE Luigi, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Daniela MUNGO.

LA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N.33 DEL 05/07/2017

OGGETTO:

"Gestione Anagrafica dei Cittadini "Senza Tetto e senza fissa dimora". Istituzione di una Via Territorialmente non esistente per l'iscrizione in anagrafe dei "Senza Tetto" e "senza Fissa Dimora".-

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che

- in ogni Comune, ai sensi dell'art. I della legge n.1228 del 1954 "Ordinamento delle Anagrafi della Popolazione Residente", deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente ove registrare le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;
- in base a quanto stabilito dall'art.43 del codice civile e dall'art.I del D.P.R. n.223/1989, la residenza ed iscrizione anagrafica coincidono con il luogo ove il cittadino ha la propria dimora abituale;

Considerato che:

- alcune categorie di cittadini non hanno un legame preferenziale con alcun luogo determinato nel quale riconoscersi in maniera abituale, persone "senza fissa dimora" che, per loro natura, difettano dell'elemento tipico

dell'accertamento della residenza e dell'abitudine della presenza (art. 43, comma 2, del codice civile);

- al fine di regolamentare in modo puntuale diritti ed obblighi anagrafici per chi si trova nella suddetta condizione di "senza fissa dimora", l'art. 2, comma 3, della Legge n.1128 del 1954, così come sostituito dall'art. 3, comma 39, della Legge n.94/2009 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", stabilisce che le persone senza fissa dimora si considerano residenti nel Comune dove hanno stabilito il proprio domicilio, ossia, ai sensi del c.c., il luogo in cui esse hanno stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi;
- è stato istituito presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora e che i Comuni sono tenuti ad alimentare attraverso il sistema telematico di interscambio anagrafico denominato INA-Saia (D.M. dell'Interno del 06.07.2010);
- **Preso atto** del contenuto di "Avvertenze, note illustrative e norme Aire, Metodi e Norme, serie B n.29 ed. 1992 edito dall'Istat, dove viene definita la persona "senza fissa dimora": "persona che non ha in alcun Comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese viaggianti, barboni, etc.), per la quale si è appunto adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel Comune di domicilio, unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato Comune..."
- **Visto** il punto 7- parte terza - delle succitate "Avvertenze", nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare in analogia a quanto viene effettuato durante il censimento della popolazione, per i censiti senza tetto, una via comunale convenzionale, territorialmente non esistente, ove poter iscrivere e certificare i senza fissa dimora che eleggono domicilio nel Comune ma che in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso;
- **Riconosciuta** l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ce ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;
- **Dato atto** che finora nell'anagrafe di questo Comune non risultano iscritte persone senza fissa dimora;
- **Valutata** l'opportunità di istituire tale nuova via fittizia anticipatamente al verificarsi di tali iscrizioni anagrafiche;

- **Ritenuto**, pertanto, di dover istituire una via territorialmente non esistente dove verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i “senza tetto” eventualmente risultanti residenti al momento del Censimento, sia i “senza fissa dimora” che eleggono domicilio nel Comune ma in realtà non hanno un vero e proprio recapito nel Comune stesso; e con numero progressivo pari i casi simili al di fuori delle predette casistiche;

Visti

- la legge anagrafica n. 1228/1954;
- il Regolamento anagrafico D.P.R. n.223/1989;
- la Legge n.94/2009 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”;
- il Decreto Ministero Interno del 06-07-2010;
- il D.P.R. 394/1999 “Regolamento recante Norme di attuazione del T.U. delle Disposizioni concernenti la Disciplina dell'Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- il D. Lgs. n° 30/2007;

Tutto ciò premesso e considerato

- Visto il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;
- **Di esprimere** parere favorevole di regolarità tecnica, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.;
- **Ritenuto** di dover procedere in merito a quanto sopra detto;

PROPONE

Per quanto specificato in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di istituire, per i motivi espressi in premessa, una nuova area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente la quale verrà denominata con il seguente toponimo: **“Via della Pace”**;
- di disporre che nella suddetta Via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i “senza tetto” che i “senza fissa dimora” e di utilizzare i numeri

progressivi pari qualora dovesse presentarsi la necessità per casi simili al di fuori delle predette casistiche;

- di stabilire che nei casi di impossibilità a contattare le persone che verranno iscritte anagraficamente nella predetta Via fittizia, ogni atto o notizia che li riguarderà sarà notificata mediante pubblicazione di avviso all'albo pretorio on line istituzionale;
- di inserire nelle certificazioni rilasciate ai soggetti domiciliati in **"Via della Pace"**, la dizione "denominazione viaria territorialmente non esistente";
- di provvedere alla trasmissione della deliberazione, per quanto di competenza, alla Prefettura di Cosenza, ai sensi dell'art. 1 L. 1188/23-06-1927;
- di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo/SS.DD. di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti;
- di dare atto che la presente non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale;
- di pubblicare la susseguente deliberazione sul sito Web comunale;
- di darne comunicazione ai Capigruppo consiliari e alla Prefettura di Cosenza;
- di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente esecutivo.

Il Resp. Area Amministrativa

(Dr. Gianfranco Lupo)

LA GIUNTA COMUNALE

- **RELAZIONA** il Sindaco dando lettura della proposta di deliberazione n. 33 del 05-07-2017, Prot. 3990, del responsabile area amministrativa.

RITENUTA tale proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa contenute che qui si intendono integralmente richiamate;

- **Visti**

- la legge anagrafica n. 1228/1954;
- il Regolamento anagrafico D.P.R. n.223/1989;
- la Legge n.94/2009 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- il Decreto Ministero Interno del 06-07-2010;
- il D.P.R. 394/1999 "Regolamento recante Norme di attuazione del T.U. delle Disposizioni concernenti la Disciplina dell'Immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- il D. Lgs. n° 30/2007;

Tutto ciò premesso e considerato

- Visto il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Amministrativo ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.;
- Ritenuto di dover procedere in merito a quanto sopra detto;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ;

Per quanto specificato in premessa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- di istituire, per i motivi espressi in premessa, una nuova area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente la quale verrà denominata con il seguente toponimo: **“Via della Pace”**;
- di disporre che nella suddetta Via verranno iscritti con numero progressivo dispari sia i “senza tetto” che i “senza fissa dimora” e di utilizzare i numeri progressivi pari qualora dovesse presentarsi la necessità per casi simili al di fuori delle predette casistiche;
- di stabilire che nei casi di impossibilità a contattare le persone che verranno iscritte anagraficamente nella predetta Via fittizia, ogni atto o notizia che li riguarderà sarà notificata mediante pubblicazione di avviso all'albo pretorio on line istituzionale;
- di inserire nelle certificazioni rilasciate ai soggetti domiciliati in **“Via della Pace”**, la dizione “denominazione viaria territorialmente non esistente”;
- di provvedere alla trasmissione della deliberazione, per quanto di competenza, alla Prefettura di Cosenza, ai sensi dell'art. 1 L. 1188/23-06-1927;
- di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo/SS.DD. di provvedere a tutti gli adempimenti conseguenti;
- di dare atto che la presente non comporta oneri finanziari a carico dell'Amministrazione comunale;
- di pubblicare la susseguente deliberazione sul sito Web comunale;
- di darne comunicazione ai Capigruppo consiliari e alla Prefettura di Cosenza;
- di dichiarare l'atto deliberativo immediatamente esecutivo.

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA	
In ordine alla regolarità tecnica esprime parere:	FAVOREVOLE <input checked="" type="checkbox"/>
	NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/>
Data 05/07/2017	F.to: Dr. Gianfranco LUPO

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: PULICE Luigi

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione il 07/07/2017:

- E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000),
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 D.lgs. n. 267/2000).
Prot. N. 4085 del 07-lug-2017

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05/07/2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

MARANO PRINCIPATO, lì 07/07/2017

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Daniela MUNGO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Marano Principato, lì 07/07/2017

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Daniela MUNGO

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/07/2017 al 22/07/2017

N. 399 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione
F.RUFFOLOF.to: